



FNOMCeO

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. 22

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marcello Fontana

Resp. Istrut.: -

OGGETTO:

➤ Sentenza Corte di
Cassazione – Sezione VI
Penale - n. 15006/13 – Diete in
centro estetico – Esercizio
abusivo della professione
medica.

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno segnalare che la Corte di Cassazione – Sezione VI Penale – con sentenza 15006/13 ha condannato per esercizio abusivo della professione medica i titolari di un centro estetico, rispettivamente un commercialista naturopata e una psicologa, i quali dispensavano consigli alimentari dopo aver fatto effettuare esami del sangue e compilato schede individuali e personalizzate con computo delle calorie dei nutrienti da assumere.

In un passaggio chiave della sentenza si rileva che “Il complesso degli elementi così acquisiti ha condotto ad accertare lo svolgimento da parte degli odierni ricorrenti, rispettivamente commercialista naturopata e psicologa, di attività quali, qualificazione dei bisogni nutritivi, verifica di corretta assunzione di alimenti, controllo su intolleranze alimentari, **tipiche del medico chirurgo specializzato in scienze dell'alimentazione**, azioni tutte precedute da anamnesi e richieste di esami del sangue, che venivano poi interpretati dagli odierni ricorrenti e sulla base dei quali erano redatti programmi alimentari”.

Al fine di consentire un maggiore approfondimento della fattispecie indicata in oggetto si allega copia della sentenza.
Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Amedeo Bianco

All. n. 1



08.04.2013 Cassazione Penale – (dieta in centro estetico senza specialista: esercizio abusivo della professione)

Il fatto e i profili giuridici

I titolari di un centro estetico a seguito della conferma in appello della pronuncia di condanna per il reato di esercizio abusivo di una professione hanno proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.

La Suprema Corte ha evidenziato come gli imputati avessero svolto attività di qualificazione dei bisogni nutritivi; verifica di corretta assunzione di alimenti; controllo su intolleranze alimentari, tipiche del professionista specializzato in scienze dell'alimentazione. Tutte le azioni erano precedute da anamnesi e richiesta di esami del sangue che venivano poi interpretati dai titolari del centro e sulla cui base erano predisposti i programmi alimentari.

Esito del procedimento

La Suprema Corte non ha accolto l'impugnazione proposta dagli imputati.
[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

Cassazione Penale - Sez. VI; Sent. n. 15006 del 02.04.2013

omissis

RITENUTO IN FATTO

La difesa di X. X. e Y. Y. propone ricorso avverso la sentenza dei 01112/2011 della Corte d'appello di Roma con la quale è stata confermata la condanna loro inflitta in relazione al reato di cui all'art. 348 cod. pen. in qualità di responsabili del centro "Z. M." di Frosinone, 2. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge penale ed omessa motivazione, anche in relazione alla valutazione delle prove, assumendo che i ricorrenti, titolari di un centro estetico, non avevano posto in essere atti

tipici della professione di medico dietista, in quanto si limitavano a somministrare ai loro clienti consigli sullo stile di vita, e di natura alimentare, in assenza di qualsiasi prescrizione o esecuzione di esami diagnostici.

Anche volendo ricondurre tali attività tra quelle caratteristiche, e non tipiche, della professione medica mancherebbe per integrare il reato il requisito della modalità di esercizio in via continuativa e professionale.

Nella specie le condotte degli interessati non possedevano tali caratteristiche, né vi era stata esibizione di titoli o di insegne equivoche nei locali dove si esercitava l'attività.

Si rileva inoltre contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui ha preso atto della minore portata accusatoria delle dichiarazioni rese in dibattimento dai clienti rispetto a quanto dichiarato precedentemente, omettendo di dare conto, anche al solo fine di superarle, delle contrarie attestazioni contenute nella consulenza tecnica di parte, acquisita agli atti su 'stanza della difesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, riproponendo eccezioni di fatto superate nelle pronunce di merito che risultano congruamente e logicamente motivate, e prive di element' di contraddittorietà.

2. In particolare nella valutazione delle prove, sono state sottoposte ad esame le dichiarazioni dei clienti del centro gestito dalla coppia, che hanno posto in evidenza il tipo di controlli cui erano sottoposti, nonché i consigli alimentari loro dispensati, dichiarazioni che hanno trovato chiara conferma nelle risultanze delle schede personali rinvenute nel locale ove per ciascuno di essi erano annotati tipologia, quantità e qualità nutrienti degli alimenti assunti.

Il complesso degli elementi così acquisiti ha condotto ad accertare lo svolgimento da parte degli odierni ricorrenti, rispettivamente commercialista naturopata e psicologa di attività quali: qualificazione dei bisogni nutritivi, verifica di corretta assunzione di alimenti; controllo su intolleranze alimentari, tipiche del medico chirurgo specializzato in scienze dell'alimentazione, azioni tutte precedute da anamnesi e richieste di esami del sangue, che venivano poi interpretati dagli odierni ricorrenti e sulla base del quale erano redatti programmi alimentari.

Tali condotte, svolte in maniera sistematica sui clienti del centro "Z. M. " gestito dai ricorrenti, evidenziano lo svolgimento della complessiva attività riservata all'esperto in scienza dell'alimentazione, e contraddicono in fatto l'allegata non continuità del compimento di atti, anche solo non tipici, ma rneramente caratteristici dell'attivith.

Sul punto le allegazioni difensive contenute in ricorso si limitano a riproporre la propria versione dei fatti, senza confrontarsi con le acquisizioni testimoniali e la documentazione raccolta nel corso del giudizio, la cui valutazione risulta nelle pronunce di merito esaustiva, coerente e priva di contraddizioni.

La mancata analisi della consulenza tecnica di ufficio prodotta nel corso del giudizio di primo grado, cui si era fatto richiamo in atto di appello, non vizia la sentenza d'appello, atteso che l'autonomia di tale accertamento rispetto al tema del decidere risulta gli chiaramente tracciata nella sentenza di primo grado, e non superata dalle allegazioni difensive contenute nell'atto di impugnazione di merito, poiche' è evidente l'ambito astratto, e riferito ad un diverso centro gestito dalla coppia nel quale si muoveva tal accertamento, a fronte delle diverse emergenze di fatto acquisire presso Il centro sottoposto ad controllo da pane degli inquirenti, le cui risultanze hanno dato origine al presente procedimento.

L'oggettivo vuoto motivazionale sul punto raggiunge pertanto un elemento di fatto di natura non dirirrente, privo del caratteri di decisiviti per quanto gib illustrato nella pronuncia di primo grado, e risulta inidoneo conseguentemente a viziare l'argomentazione contenuta nella pronuncia impugnata.

3. All'accertamento di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna del ricorrenti al pagamento delle spese del grado e ciascuno della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di € 1.000 favore della Cassa delle ammende.

Così deciso Il 28/02/2013

Depositato in Cancelleria il 02 Apr 2013

Centro Studi di Diritto Sanitario - C.so Giannone 86 - 81100 Caserta
Tel 0823 279352 fax 0823 446980 info@dirittosanitario.net